



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO,
PROGETTI DI INNOVAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-186.0.0.-105

L'anno 2020 il giorno 28 del mese di Settembre la sottoscritta Dott.ssa G. Pesce in qualità di Direttore della Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA – DIPARTIMENTO DI ECONOMIA (DIEC) – DI UN CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL SET DI INDICATORI E DELL'INDICE DI SINTESI LIGHTHOUSE, PARTE INTEGRANTE DELL'ACTION PLAN GENOVA 2050 – CIG ZA22E77146.

Adottata il 28/09/2020
Esecutiva dal 02/10/2020

28/09/2020	Dott.ssa G. PESCE
------------	-------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-186.0.0.-105

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA – DIPARTIMENTO DI ECONOMIA (DIEC) – DI UN CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL SET DI INDICATORI E DELL'INDICE DI SINTESI LIGHTHOUSE, PARTE INTEGRANTE DELL'ACTION PLAN GENOVA 2050 – CIG ZA22E77146

IL DIRETTORE

Visti:

- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 4 comma 2, 16 e 17 relativi alle funzioni dirigenziali;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 107, 153, 179 e 183;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04.03.1996 e sue s.m.i.;
- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" ed in particolare l'art. 36 comma 2 lett. a);
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/02/2020 con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2020/2022;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n.61 del 19/03/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

Premesso che:

- il Comune di Genova, in data 20 novembre 2018, ha lanciato l'iniziativa Genova Resiliente con l'obiettivo di definire la Strategia di Resilienza urbana genovese, inquadrata come documento di sviluppo innovativo e circolare del tessuto della città in ambito urbanistico/economico;
- il Comune di Genova, in data 13 novembre 2019, ha approvato il documento "GENOVA LIGHTHOUSE - CITTA' FARO", il quale rappresenta la strategia di resilienza della città

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

intesa come paradigma di trasformazione urbana che permette di essere preparati ad affrontare le sfide che i grandi trend di cambiamento globale (climatico, demografico, tecnologico/digitale) rifletteranno a livello locale e ad agire in maniera proattiva, risultando al contempo competitiva e attrattiva nei contesti locali, nazionali e internazionali, con opportunità di veicolare finanziamenti a supporto della programmazione delle attività dando solidità alle azioni intraprese;

Rilevato che:

- l'approvazione del documento "GENOVA LIGHTHOUSE - CITTA' FARO" prevede la stesura di un piano d'interventi denominato "Action Plan Genova 2050" da redigere entro il 2020;
- in tale Action Plan verrà individuato sia il gruppo di azioni mirate al rafforzamento del tessuto urbano e periurbano connesse ai tre asset di intervento individuati dalla Strategia - GREY dedicato alla progettazione innovativa e ottimizzazione infrastrutture, GREEN riferito alla Rigenerazione Urbana e Sviluppo Sostenibile e SOFT rivolto alle communities e alle imprese – sia la normativa da porre a supporto della resilienza territoriale, dello sviluppo di processi di partenariato pubblico-privato e degli strumenti di funding per favorire migliori opportunità di crescita, nonché un set di indicatori opportunamente scelti ed elaborati per monitorare e valutare le azioni individuate unitamente a un indice di sintesi LIGHTHOUSE;

Ritenuto che, in ragione della complessità della attività di individuazione degli indicatori necessari per la corretta e completa indicizzazione delle azioni, individuate ad opera della elaborazione del piano di intervento "Action Plan Genova 2050", è richiesto un approccio multidisciplinare e il possesso di competenze specialistiche, si rende opportuno ricorrere ad un supporto tecnico scientifico mirato.

Considerato che:

- in data 03/08/2018, il Comune di Genova e l'Università degli Studi di Genova hanno stipulato un Accordo Quadro di durata quinquennale, che sostituisce integralmente il precedente, allo scopo di sviluppare, fruendo delle rispettive strutture, la cooperazione nei settori che possono trarre vantaggio dalla collaborazione tra il mondo della ricerca e della formazione universitaria e del Comune, in quanto Ente preposto alla programmazione, alla gestione e allo sviluppo del territorio urbano e dei suoi servizi;
- il Dipartimento di Economia (DIEC) della Università degli Studi di Genova ha una comprovata esperienza nell'elaborazione di indicatori qualitativi e quantitativi di analisi di contesto socio-economico e di relazione con l'ambiente e la governance, studiati, scelti e utilizzati sulla base dei modelli scientifici più accreditati dalle referenze di appoggio;
- il DIEC si è dichiarato interessato allo svolgimento dell'attività di cui sopra, finalizzata, in particolare, alla creazione di un set di indicatori e dell'indice di sintesi Lighthouse, parte integrante del "Action Plan Genova 2050", partendo da dati e parametri già monitorati dall'ente, aggiungendo quanto concordato con il Comune di Genova, ossia elementi sintetici che possano indicizzare le azioni dell'Action Plan su sei qualità cittadine: salute, vivibilità, inclusività, sviluppo, benessere, attrattività;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- il DIEC, nell'ambito della propria attività istituzionale, svolge studi e ricerche correlate alle attività che il Comune intende sviluppare e l'art. 66 del D.P.R. 11/07/80 n. 382 prevede che le Università, purché nulla osti lo svolgimento della loro funzione scientifico-didattica, possano eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;

Considerato altresì che:

- ai sensi dell'art. 66 della L. 382 del 1980 nonché alla luce delle nuove disposizioni codicistiche (di cui al D. Lgs. n. 50 del 2016) e dell'interpretazione datane, a più riprese, dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, è possibile procedere ad affidamenti di contratti pubblici di ricerca e di consulenza alle Università e agli enti di ricerca;
- l'affidamento diretto in favore dell'Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Economia (DIEC), dell'attività di cui in oggetto si configura in termini di massima convenienza e di opportunità per la Civica Amministrazione e si iscrive nell'ambito di un fattivo rapporto di collaborazione inter-istituzionale;
- per lo svolgimento dell'attività di cui è discorso, è stata pattuita tra le amministrazioni la corresponsione di un contributo forfettario di euro 12.500,00 al netto dell'Iva da parte del Comune, a parziale ristoro dei costi e delle attività che saranno portate avanti, in completa autonomia e indipendenza, dal Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Genova;
- il contributo forfettario, come sopra quantificato, può considerarsi senz'altro conveniente per l'Amministrazione procedente, consentendole di traguardare i principi di efficacia, di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa, anche in considerazione dei più elevati costi che un'attività consulenziale di questo genere, connotata in termini di elevata professionalità;
- si tratta di un affidamento diretto, *sui generis*, in quanto trova fondamento nel più ampio rapporto intessuto tra questa Civica Amministrazione e l'Università degli Studi di Genova, rapporto codificato nell'Accordo Quadro di cui sopra e che trova la sua ragione d'essere nella convergenza delle attività istituzionalmente perseguite dalle due Amministrazioni;

Verificato che:

- non sussiste l'obbligo di aderire ad una convenzione CONSIP per lo svolgimento di una attività di questo genere né, allo stato, risultano esistenti contratti quadro attivi in tale materia nonché nel Mercato Elettronico pubbliche Amministrazioni (MEPA);
- per tale affidamento è possibile derogare all'obbligo di preventivo ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici nell'affidamento di contratti pubblici in quanto è possibile, in ragione della peculiarità dell'intervento richiesto, escludere l'esistenza di un metaprodotto congruente con i bisogni dell'Amministrazione come sopra manifestati;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- ai sensi dell'art. 35, c. 13, dello Statuto dell'Università degli Studi di Genova, il DIEC può stipulare contratti e convenzioni per svolgere, nei settori di competenza, prestazioni e attività di ricerca e consulenza, purché non in contrasto con i fini istituzionali dell'Università;
- la somma da corrispondere al Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Genova (DIEC) si dimostra complessivamente congrua in relazione all'oggetto e al valore del contratto e consente, traguardando gli obiettivi di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa, di vantaggiare di uno studio di carattere accademico, di altissima specializzazione, in linea con quanto richiesto dall'Amministrazione e strumentale all'obiettivo di ente relativo alla realizzazione del "Action Plan Genova 2050" così come previsto dal documento di strategia "GENOVA LIGHTHOUSE - CITTA' FARO";

Ritenuto opportuno assegnare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50 del 2016, il servizio in oggetto al Dipartimento di Economia (DIEC) dell'Università degli Studi di Genova, per l'importo stabilito in via forfettaria, sulla base delle intese intercorse con l'organismo universitario, di euro 12.500,00 al netto dell'Iva finanziato da Avanzo Vincolato 2019 applicato al bilancio 2020 (Risorsa 134328);

Valutato opportuno approvare la bozza del "Contratto attuativo di ricerca per la realizzazione di un set di indicatori e indice di sintesi Lighthouse, parte integrante dell'Action Plan Genova 2050, dal quale si evincono, tra l'altro, gli impegni reciproci e la divisione di compiti e responsabilità tra le due Amministrazioni;

Dato atto che:

- trattandosi di un affidamento ad una pubblica amministrazione, è possibile dispensare l'aggiudicatario dalle verifiche di legge sul possesso dei requisiti generali di partecipazione in capo al soggetto aggiudicatario nonché da ogni altra verifica espressamente prevista per i soli operatori economici privati;
- in considerazione del limitato valore del contratto nonché della natura pubblicistica del soggetto affidatario, dispensare l'aggiudicatario dalla produzione delle garanzie provvisoria e definitiva, come consentito, rispettivamente, dagli artt. 93, comma 1 e 103, comma 11 del d.lgs. n. 50 del 2016;
- il Titolare del Trattamento dei dati oggetto del presente incarico, ai sensi dell'art. 24 Regolamento (UE) 2016/679, è il Comune di Genova ed in tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie ed adeguate alla protezione dei dati;
- per le finalità sopra citate si rende necessario procedere alla nomina del DIEC quale Responsabile Esterno dei dati ai sensi dell'art. 28 del già richiamato Regolamento (UE) 2016/679;
- relativamente al presente provvedimento, non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziali, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dell'art. 6-bis della l. 241 del 1990;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa vigente in materia di dati personali;
- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

Verificato che la spesa risulta necessaria per la continuità dell'attività della Resilienza;

DETERMINA

per le ragioni espresse in narrativa, che si intendono qui interamente richiamate e riscritte

1. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, il servizio di realizzazione del set di indicatori e dell'indice di sintesi Lighthouse, parte integrante del "Action Plan Genova 2050" al Dipartimento di Economia (DIEC), (Codice Benf. 2087), nei termini e nei modi di cui in premessa CIG. ZA22E77146;
2. di stabilire per l'attività suddetta un compenso forfettario di euro 12.500,00 (oltre IVA 22%);
3. di stabilire che l'attività suddetta si svolgerà secondo le modalità previste nello schema di contratto tra Comune di Genova e il Dipartimento di Economia (DIEC) dell'Università degli Studi di Genova, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
4. di impegnare, in ambito istituzionale, la somma complessiva di €. 15.250,00 di cui € 12.500,00 imponibile e € 2.750,00 Iva al 22% al capitolo 3059 "Progetti europei - Prestazioni Professionali e Specialistiche finanziate da avanzo vincolato" P.d.c. 1.3.2.11.999 (Altre Prestazioni Professionali e Specialistiche N.a.c.) – C.d.C. 162.6.29 – Ricerca e Innovazione – Risorsa 134328 "Approvazione documento Genova Lighthouse – Nava Faro – Resilienza" (**IMP. 2020/11049**);
5. di finanziare l'importo di cui al punto 4) con avanzo vincolato 2019 applicato al Bilancio 2020;
6. di dare atto che l'impegno è stato assunto ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
7. di pubblicare, in ossequio al principio di trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., sul sito web istituzionale del Comune di Genova le motivazioni che hanno condotto alla scelta dell'affidatario dell'attività;
8. di provvedere alla diretta liquidazione della spesa a fronte di fatture emesse nei seguenti termini:
 - prima rata per € 10.000,00 comprensivo di IVA dopo la firma del contratto;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- seconda rata per € 5.250,00 comprensivo di IVA al termine dell'attività, a seguito di rendicontazione delle ore effettivamente impiegate con il dettaglio delle questioni trattate come indicato nello schema di contratto, mediante richiesta di emissione di "Atto di liquidazione", nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
9. si attesta che la spesa risulta necessaria per la continuità dell'attività della Resilienza;
 10. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. e art. 6 bis L. 241/1990;
 11. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della vigente normativa sulla tutela dei dati personali;
 12. di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 (TUEL).

Il Direttore
Dott.ssa G. Pesce



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-186.0.0.-105
AD OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA –
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA (DIEC) – DI UN CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA
REALIZZAZIONE DEL SET DI INDICATORI E DELL'INDICE DI SINTESI LIGHTHOUSE,
PARTE INTEGRANTE DELL'ACTION PLAN GENOVA 2050 – CIG ZA22E77146

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

CONTRATTO ATTUATIVO DI RICERCA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SET DI INDICATORI E INDICE DI SINTESI LIGHTHOUSE, PARTE INTEGRANTE DELL'ACTION PLAN GENOVA 2050

Tra

Il Dipartimento di Economia dell' Università degli Studi di Genova, nel seguito DIEC, Partita IVA 00754150100, con sede legale in Via Vivaldi 5 - Darsena – CAP 16126 Genova, rappresentato dal Direttore Prof. Alberto Quagli nato a Pontedera (PI) il 24.08.1964 domiciliato per il presente atto presso Genova, Via Vivaldi 5 - Darsena – CAP 16126

e

il **Comune di Genova**, con sede in Genova, Via Garibaldi 9, 16124 - Codice Fiscale 00856930102, legalmente rappresentato dalla Dott.ssa Geronima Pesce, nata a Genova il 14.09.1963, in qualità di Direttore della Direzione Sviluppo Economico e Progetti di Innovazione

PREMESSO CHE

- In data 03/08/2018 il Comune di Genova e l'Università degli Studi di Genova hanno sottoscritto una Convenzione Quadro di durata quinquennale (di seguito "Convenzione Quadro") finalizzata, tra l'altro, allo svolgimento di progetti scientifici di comune interesse da individuare in apposite convenzioni attuative stipulate direttamente tra il Comune e le strutture dell'Università degli Studi di Genova interessate;
- E' interesse reciproco del Comune di Genova e del DIEC – struttura dell'Università degli Studi di Genova
 - avviare una collaborazione finalizzata a migliorare l'applicazione, l'efficacia e la fruibilità di indicatori tematici sulla resilienza, smartness, sviluppo sostenibile anche del tessuto socio-economico urbano e la loro composizione in un indice di sintesi Lighthouse,

Tutto ciò premesso e considerato, che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione attuativa (di seguito "Convenzione Attuativa").

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto

1.1 Il Comune di Genova affida al Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Genova, nel seguito DIEC - che accetta, l'esecuzione della collaborazione finalizzata a definire e calcolare un set di indicatori parte integrante dell'Action Plan Genova 2050 e un indice di sintesi Lighthouse. Le prestazioni relative all'esecuzione di tale programma consistono nelle attività indicate nel seguito.

1. Scelta di una base informativa, in collaborazione con il Comune di Genova, per l'acquisizione e l'integrazione dei dati utili e opportuni al fine della definizione del set di indicatori.

2. Scelta di indicatori generici e specifici, basata sull'impiego di modelli qualitativo, quantitativo o misto più adeguato alla richiesta del Comune di Genova al fine di calcolare gli impatti delle azioni dell'Action Plan Genova 2050 e la loro incidenza nel computo dell'indice di sintesi Lighthouse.
3. Sviluppo di una matrice di calcolo che consenta di monitorare gli effetti delle azioni dell'Action Plan Genova 2050 e dell'indice di sintesi Lighthouse in grado di essere rappresentativa a scala urbana e, laddove possibile, a livello di area metropolitana, comprendendo anche effetti oltre confine regionale.
4. Collaborazione all'integrazione dei dati del Comune di Genova con ulteriori informazioni rese disponibili da altre amministrazioni e istituzioni. Questa attività sarà subordinata alla stipula di accordi tra il Comune di Genova e le altre amministrazioni ed alla conseguente disponibilità dei dati.
5. Validazione del set di indicatori e dell'indice di sintesi Lighthouse attraverso la simulazione di scenari concordata con il Comune di Genova.
6. Definizione delle modalità di rappresentazione e restituzione del set di indicatori e dell'indice di sintesi Lighthouse, finalizzata a ridurre la distanza tra le sorgenti dei dati e coloro che sulla base dei dati sono chiamati a prendere decisioni.

Articolo 2 – Responsabile scientifico e referente aziendale

2.1 Il DIEC svolgerà tale ricerca sotto la direzione della Prof. Renata Paola Dameri, cui compete la responsabilità della stessa e dei rapporti con il Comune di Genova e la cui sottoscrizione è apposta per assenso sul presente atto. L'eventuale sostituzione del responsabile scientifico da parte del DIEC deve essere comunicata tempestivamente al Comune di Genova per iscritto.

2.2 Il Comune di Genova indica il Dott. Corrado Ragucci e la Dott.ssa Stefania Manca quali referenti per i rapporti con il DIEC inerenti il presente contratto; l'eventuale sostituzione del referente deve essere comunicata tempestivamente al DIEC per iscritto.

2.3 Tutte le comunicazioni e la documentazione tecnica concernente il presente contratto dovranno essere trasmesse ai nominativi sopra indicati, ai seguenti indirizzi:

per il Comune di Genova:

Dott.ssa G. Pesce
Direttore Sviluppo Economico, progetti d'innovazione
Via Garibaldi 9 - Genova
gpsce@comune.genova.it

per il DIEC:

Prof. Renata Paola Dameri
Dipartimento di Economia
Università degli Studi di Genova
Via Vivaldi 5 - Darsena
dameri@economia.unige.it

Articolo 3 – Durata ed eventuale rinnovo

3.1 Il presente contratto ha durata di 4 (quattro) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.

3.2 Nello stesso periodo si prevede di definire e consolidare un metodo di collaborazione e di analisi dei dati in modo da realizzare l'oggetto del contratto sinergicamente tra le parti, anche in base alla disponibilità di dati utili e eventuali alternative plausibili.

3.3 Il presente contratto potrà essere rinnovato solo tramite apposito accordo scritto da sottoscrivere prima della scadenza. E' espressamente escluso il tacito rinnovo.

Articolo 4 – Corrispettivo e modalità di pagamento

4.1 Per la prestazione di cui all'art. 1, il Comune di Genova riconosce a DIEC un corrispettivo di importo pari a € 12.500,00 + IVA.

4.2 Tale importo verrà corrisposto a seguito dell'emissione di fatture, che saranno emesse dal DIEC nei seguenti termini:

- prima rata per € 10.000,00 comprensivo di IVA dopo la firma del contratto;
- seconda rata per € 5.250,00 comprensivo di IVA al termine dell'attività;

4.3 Gli importi relativi saranno versati entro 30 giorni dal ricevimento delle relative fatture.

4.4 Le fatturazioni dovranno essere in modalità elettronica, si specificano di seguito i rispettivi codici:

- Codice IPA del Committente H0GXPO
- CIG ZA22E77146

Articolo 5 – Variazione del programma

5.1 Se durante lo svolgimento dei lavori dovesse emergere la necessità di una variazione del programma di ricerca di cui all'art. 1, tale modifica dovrà essere concordata fra le Parti con scambio di lettera.

Articolo 6 – Collaboratori esterni

6.1 Parte della somma prevista all'art. 4 può essere destinata a collaborazione di personale esterno all'Università degli Studi di Genova e/o al finanziamento di assegni di ricerca o borse di studio.

Articolo 7 – Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature

7.1 Il Comune di Genova si impegna a fornire al personale del DIEC, incaricato dello svolgimento della ricerca, tutta l'assistenza necessaria per condurre la ricerca.

7.2 Qualora si rendesse necessario, ciascuna Parte potrà consentire al personale dell'altra Parte incaricato dello svolgimento della ricerca l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature.

7.3 Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Articolo 8 – Sicurezza

8.1 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro del Comune di Genova assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e degli studenti ospitati presso il Comune di Genova.

8.2 Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale del Comune di Genova ospitato nei locali dell'Ateneo.

8.3 Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.

Articolo 9 - Coperture assicurative

9.1 L'Università dà atto che il personale universitario e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto del presente accordo presso i locali del Comune di Genova sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

9.2 Il Comune di Genova garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente accordo presso i locali dell'Università.

9.3 Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Articolo 10 - Titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale

10.1 Il DIEC ha il diritto, citando il Comune di Genova quale finanziatore, di utilizzare e pubblicare i risultati delle attività svolte previo assenso dello stesso Comune di Genova che potrà impedire l'utilizzo e la pubblicazione per salvaguardare propri interessi di sfruttamento industriale.

Le Parti valutano insieme, tenendo conto che l'attività è completamente finanziata dal Committente, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

In ogni caso, salvo contraria pattuizione, la proprietà ed il diritto allo sfruttamento dei risultati frutto del progetto saranno riconosciuti ad entrambe le parti.

Articolo 11 - Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati

11.1 Fermi restando i disposti dell'articolo 10, i risultati della ricerca, qualora brevettabili o non brevettabili ovvero tutelabili o non tutelabili attraverso altre privative industriali, possono essere divulgati dal DIEC solo dietro autorizzazione scritta del Comune di Genova cui sarà sottoposto il testo da pubblicare. Il Comune di Genova dovrà rispondere nel termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta di autorizzazione. Trascorso tale termine senza risposta scritta del Comune di Genova, l'autorizzazione verrà considerata concessa. Qualora l'autorizzazione, che non sarà irragionevolmente negata, sia concessa previa eliminazione e/o modificazione di parte delle informazioni contenute, DIEC si impegna a pubblicare il testo in accordo alle richieste del Comune di Genova.

11.2 I professori e ricercatori del DIEC si riservano comunque il diritto di utilizzo dei risultati per il proseguimento della ricerca in ambito istituzionale. In tale caso, DIEC terrà informato il Comune di Genova, che si riserva il diritto di finanziare in via esclusiva l'eventuale prosecuzione delle attività.

Articolo 12 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

12.1 La collaborazione di cui al presente contratto non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni), se non previa autorizzazione di ciascuna delle Parti.

Articolo 13 – Riservatezza

13.1 Fermo restando quanto previsto ai precedenti artt. 10 e 11 in materia di proprietà intellettuale, le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente contratto e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente contratto.

13.2 Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente contratto.

13.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente contratto.

Articolo 14 – Trattamento dei dati personali

14.1 Le Parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate ai sensi della normativa pro tempore applicabile in materia di protezione dei dati personali rispetto alle possibili attività di trattamento di dati personali inerenti all'esecuzione del Contratto e dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge.

14.2 Il DIEC provvede al trattamento dei dati personali relativi al presente contratto nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, secondo le modalità e i principi stabiliti dal Regolamento (UE) 679/2016 "GDPR- General Data Protection Regulation", dal D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.Lgs. 10/8/2018, n. 101, in vigore dal 19/9/2018) nonché dal "Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici" sottoscritto dalla CRUI il 13.5.2004 - in attuazione del citato decreto legislativo.

14.3 Titolare del trattamento è il Comune di Genova, con sede a Genova – Via Garibaldi 9 – 16124– tel. 0105571111 – indirizzo mail urpgenova@comune.genova.it – casella di posta elettronica certificata: comunegenova@postemailcertificata.it. Legale rappresentante del Comune di Genova è il Sindaco pro-tempore;

L'Ente ha designato il Responsabile del trattamento dei dati personali (Data protection officer), contattabile al suddetto indirizzo – tel. 0105572665 – mail: dpo@comune.genova.it;

14.4 Il DIEC è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, relativamente alle operazioni oggetto del contratto. Il Trattamento ha durata coincidente con quella del contratto.

5. In qualità di Responsabile del Trattamento dei dati, il DIEC si impegna a trattare i dati personali oggetto del contratto in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. n. 196 del 2003 come successivamente modificato dal D. Lgs n. 101 del 2018.

14.5 Il Comune di Genova autorizza l'Università degli Studi di Genova a rendere nota, sul proprio sito istituzionale, la ricerca oggetto del presente contratto ed a pubblicare sul proprio sito, salvo diversa comunicazione, notizie riguardanti il contratto, tra cui, in via esemplificativa: tema della ricerca, nominativo del committente, valore economico del contratto.

Articolo 15 – Controversie

15.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto.

15.2 Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto.

Articolo 16 – Registrazione e spese

16.1 Il presente contratto è registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.4.1986, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.

16.2 Le spese di bollo inerenti il presente contratto sono a carico del DIEC.

Articolo 17 – Rimandi

17.1 Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili e dall'accordo di partnership di cui alle premesse.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova,

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA	
IL DIRETTORE DEL DIEC	IL RESPONSABILE SCIENTIFICO
(Alberto Quagli)	(Renata Paola Dameri)

PER IL COMUNE DI GENOVA
IL DIRETTORE
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI D'INNOVAZIONE

(G. PESCE)

Pur essendo le clausole del presente contratto frutto della contrattazione delle Parti, le stesse dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli 3 (Durata ed eventuale rinnovo), 4 (Corrispettivo e modalità di pagamento), 10 (Titolarietà dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale), 11 (Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati), 15 (Controversie).

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
IL DIRETTORE DEL DIEC
(Alberto Quagli)

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO
(Renata Paola Dameri)

PER IL COMUNE DI GENOVA

IL DIRETTORE
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI D'INNOVAZIONE
(G. PESCE)